

ALLEGATO 5-A

***Schema di Convenzione
per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e
connettività IP, nonché dei servizi di trasmissione dati via satellite, in
favore delle Amministrazioni Pubbliche,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo
58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

***Lotto A1 – Servizi di telefonia fissa e connettività IP,
in favore delle “Amministrazioni statali”***

***Lotto A2 – Servizi di telefonia fissa e connettività IP,
in favore delle “Amministrazioni locali”***

***Lotto A3 – Servizi di telefonia fissa e connettività IP,
in favore delle “Altre Amministrazioni”***

Nota: le parti evidenziate (in grigio) verranno riempite al momento della sottoscrizione della Convenzione, in ragione del Lotto (A1 e/o A2 e/o A3) di competenza.

Schema di Convenzione
per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e
connettività IP, nonché dei servizi di trasmissione dati via satellite, in
favore delle Amministrazioni Pubbliche,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo
58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotto A – ***Servizi di telefonia fissa e connettività IP,***
in favore delle “

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai

fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché dagli altri soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriale del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate da Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e

realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

e) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

f) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

g) che i singoli contratti di fornitura, attuativi della presente Convenzione, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni, e per esse dalle Unità Ordinanti, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

h) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del fornitore per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP, nonché dei servizi di trasmissione dati via satellite, in favore delle Amministrazioni Pubbliche, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in 4 (quattro) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____;

i) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente

previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

j) che il Fornitore ha presentato offerta per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP ed è risultato aggiudicatario del Lotto (A1 o A2 o A3) della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi incluso il Capitolato Tecnico – Lotti A, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo pari a Euro (10% del Valore Complessivo dell'offerta come stabilito nel Disciplinare di gara) , a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 160.000,00= (centosessantamila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati;; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

m) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico – Lotto A), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Elenco Tipologie di Amministrazioni Pubbliche), l'Allegato "G" (Flusso Dati di spesa e consumo per Amministrazione e Sede) e l'Allegato "H" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:

per il Lotto A1 le "Amministrazioni Statali" ovvero le pubbliche amministrazioni che, rientranti tra quelle definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono legittimate – sulla base della normativa vigente – ad utilizzare la presente Convenzione, di cui all'Allegato "F";

per il Lotto A2 le "Amministrazioni Locali" ovvero le pubbliche amministrazioni che, rientranti tra quelle definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono legittimate – sulla base della normativa vigente – ad utilizzare la presente Convenzione, di cui all'Allegato "F";

per il Lotto A3 le "Altre Amministrazioni" ovvero le pubbliche amministrazioni che, rientranti tra quelle definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge

23 dicembre 2000, n. 388, sono legittimate – sulla base della normativa vigente – ad utilizzare la presente Convenzione, di cui all'Allegato "F";

- b) Amministrazione/i Contraente/i:** le predette Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Capitolato Tecnico:** il documento Capitolato Tecnico – Lotti A, di cui all'Allegato "A";
- d) Offerta Tecnica:** il documento Relazione tecnica, di cui all'Allegato "B", presentato in sede di offerta dal Fornitore;
- e) Offerta Economica:** il documento Dichiarazione d'offerta (offerta semplice o offerta condizionata), di cui all'Allegato "C", presentato in sede di offerta dal Fornitore;
- f) Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "H";
- g) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.

- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

- 1. La presente Convenzione ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, limitatamente alle “Amministrazioni Statali” per il Lotto A1, alle “Amministrazioni Locali” per il Lotto A2, alle “Altre Amministrazioni” per il Lotto A3, di cui all’Allegato “F”, dei servizi di telefonia fissa e di connettività IP, nonché dei servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, come sopra delimitate, a prestare i seguenti servizi:

a) **servizi di telefonia fissa:** quali:

- servizi di base,
- servizi avanzati disponibili,
- servizi aggiuntivi di Rete Intelligente,

tutti come meglio descritti nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico,

- b) **servizio opzionale di fornitura ed ottimizzazione del Local Loop (linee telefoniche) per servizi di telefonia fissa**, come meglio stabilito nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico (*servizio opzionale per il Lotto A1, per il Lotto A2 ed il Lotto A3 – sarà oggetto della Convenzione se offerto, nella misura offerta e se accettato dalla Consip S.p.A.*);

c) **servizi IP:** quali:

- servizi di connettività IP,
- servizi di VPN,
- servizi di accesso IP commutato (dial-up),
- servizi IP dedicato basato su accessi xDSL/SDH,
- servizi IP dedicato basato su accessi Ethernet (*servizio opzionale per il Lotto A2 ed il Lotto A3 – sarà oggetto della Convenzione se offerto e se accettato dalla Consip S.p.A.*),
- servizi differenziati,
- servizio di accesso IP con prestazioni end-to-end basato su rete di trasporto Frame Relay/ATM e accessi xDSL/SDH,

- servizi di connettività Internet,
- servizi di telefonia su IP (ToIP/VoIP),
- servizi di accesso temporaneo,
- servizi a valore aggiunto (VAS),
- servizi di gestione di rete,

tutti come descritti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico,

d) ***servizi connessi di fatturazione e rendicontazione***, come descritti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico,

e) ***servizi connessi di manutenzione e assistenza***, come descritti nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, tutto sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 200.000= (duecentomila) linee equivalenti, laddove per “linea equivalente” si intende una linea telefonica, sulla quale viene attivato il servizio, una linea dati, una “porta virtuale” per accesso IP, o un gruppo di cinque “username e password”, o una singola numerazione non geografica assegnata per i servizi di Rete Intelligente.

3. I predetti servizi, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nel rispetto dei Livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, ed oltre richiamati, e comunque di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo i vincoli di sicurezza delle funzionalità erogate tramite interfaccia web, come stabiliti nel paragrafo 4.13 del Capitolato Tecnico.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A. da inviare con un preavviso di 10 (dieci) giorni.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni Pubbliche alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3. I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata sino al termine del 12° (dodicesimo) mese successivo alla scadenza della Convenzione medesima.
In ogni caso, la durata del singolo contratto attuativo potrà essere prorogata di 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta dell'Amministrazione Contraente da inviarsi al Fornitore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza.

Articolo 6

Attivazione

(ipotesi: Forniture preesistente)

1. Poiché il Fornitore è già fornitore dell'Amministrazione che intende aderire alla presente Convenzione, in virtù di un contratto attuativo della precedente Convenzione della Consip S.p.A. ovvero per autonomo contratto, si procederà come segue se e a condizione che le condizioni previste dalla presente Convenzione siano oggettivamente migliorative sia sul piano dei prezzi che per le condizioni di fornitura per l'Amministrazione rispetto alla fornitura preesistente:
 - a) il Fornitore continuerà in via automatica (senza soluzione di continuità) la prestazione dei servizi applicando i prezzi e le tariffe di cui alla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, ciò entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula della presente Convenzione;
 - b) entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della precedente comunicazione, l'Amministrazione potrà:

- i) revocare la prestazione dei servizi, mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, ovvero
- ii) inviare al Fornitore l'Ordinativo di Fornitura, quale contratto attuativo della presente Convenzione, accettare la migrazione contrattuale, quindi facendo proseguire la prestazione dei servizi ai prezzi e alle tariffe di cui alla presente Convenzione, recependo altresì ogni altra regolamentazione contrattuale ivi stabilita.

(ipotesi: Nuove Forniture)

2. Poiché il Fornitore non eroghi già i servizi all'Amministrazione che intende aderire alla presente Convenzione, né in virtù di un contratto attuativo della precedente Convenzione della Consip S.p.A., né per autonomo contratto, è previsto un periodo iniziale di start-up della Convenzione della durata di massimo 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula, nel quale per tutti gli Ordinativi di Fornitura pervenuti sarà tollerato un ritardo nei termini di attivazione dei servizi richiesti di massimo 30 (trenta) giorni solari, senza applicazione in tale periodo-franchigia delle penali contrattualmente previste.
3. In ogni caso, per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, di svolgere le attività stabilite nella sezione 7 del Capitolato Tecnico, tutto alle modalità e nei termini prescritti nelle sezioni 3.2 (eventuale, se offerto ed accettato dalla Consip), 4.10, 7 e 8 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. In ogni caso, solo con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura si perfeziona il singolo contratto attuativo della presente Convenzione; tutte le predette attività relative alla fase prodromica all'Ordinativo di Fornitura, e segnatamente relativa alla progettazione preliminare, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l'Amministrazione Contraente è vincolato unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche in caso di non approvazione del Progetto Esecutivo,

assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

Articolo 7

Collaudo e accettazione

1. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, che ne dovrà garantire e autocertificare l'esito positivo.
2. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
3. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
4. Nel caso di esito positivo del collaudo, anche qualora questo avvenga con le modalità dell'autocertificazione, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale "Data di Accettazione" dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
5. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salve in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria

competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

Articolo 8

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Generale nominato dal Fornitore per la stipula del presente atto, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, anche ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo 8.1.1 del Capitolato Tecnico.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, quindi, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi.
2. La copertura dei servizi oggetto della presente Convenzione deve rispettare i seguenti requisiti minimi, quali condizioni essenziali per la validità ed efficacia della presente Convenzione, pertanto, in difetto anche di uno solo dei seguenti requisiti minimi, ogni Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A.:
 - a) per i servizi di telefonia fissa è richiesta la copertura dell'intero territorio nazionale; in ogni caso dovrà essere garantito l'accesso a servizi di tipo generale (di Rete Intelligente e non) forniti dall'Operatore Dominante;
 - b) (*eventuale, se offerto e nella misura offerta ed accettata dalla Consip*), per il servizio opzionale di linee telefoniche, dovrà essere garantita la copertura dichiarata in sede di Offerta Tecnica, eventualmente ampliata in corso di Convenzione;
 - c) per i servizi di accesso IP commutato (dial-up), le utenze abilitate potranno connettersi alla rete da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall'area locale dalla quale viene originata la chiamata,
 - d) per i servizi di accesso IP dedicato basato su xDSL/SDH dovranno essere

disponibili, per ciascun anno solare, almeno nelle aree nelle quali è attiva la fornitura da parte dell'Operatore Dominante dell'offerta ADSL Wholesale e dell'offerta di Canale Virtuale Permanente alla data di pubblicazione del Bando di cui alla presente gara;

- e) (per i Lotti A2 2 A3 *eventuale*, se offerto e nella misura offerta ed accettata dalla Consip), per il servizio opzionale di accesso IP dedicato basato su Ethernet, dovrà essere garantita la copertura dichiarata in sede di Offerta Tecnica, eventualmente ampliata in corso di Convenzione;
- f) per i servizi di accesso IP con prestazioni end-to-end basato su rete di trasporto Frame Relay/ATM e accessi xDSL/SDH, dovranno essere disponibili, per ciascun anno solare, almeno nelle aree nelle quali è attiva la fornitura da parte dell'Operatore Dominante dell'offerta ADSL Wholesale e dell'offerta di Canale Virtuale Permanente alla data di pubblicazione del Bando di cui alla presente gara.
3. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, **il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.**

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

Articolo 10

Servizi connessi

1. Unitamente alla prestazione dei servizi di telefonia fissa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), e/o dei servizi IP, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e alle modalità stabilite nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, dell'Offerta Tecnica.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà

mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato alla presente Convenzione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”.

Il contact center dovrà essere integrato ad un portale web, come meglio stabilito nei paragrafi 5.3, 6 e 7.1.1 del Capitolato Tecnico e dovrà svolgere funzioni di Customer Care relativamente le richieste di adesione, la fatturazione e rendicontazione, la modulistica di base e la compilazione del Piano dei Fabbisogni, oltre che di manutenzione e assistenza.

3. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nei paragrafi 5.1 e 8.3.1 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di

reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

6. Il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa relativi alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, ed anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla medesima Consip S.p.A. e/o richieste dalle Amministrazioni Contraenti; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, nonché si impegna a fornire nuovi *report* specifici, che dovessero essere richiesti dalla Consip S.p.A., in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

Articolo 11

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, quale parte integrante dell'Offerta Tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi di telefonia fissa, dei servizi IP, e dei servizi connessi, pena l'applicazione delle penali stabilite al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica.
3. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari. In particolare è richiesto un rapporto semestrale, su CD-ROM, con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati su richiesta delle Amministrazioni Contraenti ed i parametri di qualità conseguita risultanti al Fornitore stesso.

La Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti si riservano di effettuare tutte le verifiche che riterranno opportune, addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei dati ricevuti.
4. Il Fornitore dovrà produrre periodicamente *report* di avanzamento del progetto, indicando esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni dai piani di progetto. Ai fini del monitoraggio è inoltre richiesto mensilmente l'invio, non oltre il decimo giorno del mese successivo, su CD-ROM, alla Consip S.p.A. dei dati relativi alle informazioni anagrafiche di tutte le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 12

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e, comunque, determinati applicando le tariffe riepilogative di cui all'Allegato "E".
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7, comma 4.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a

spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.

4. [*clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma*] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 4, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
5. [*clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma; se inserita sarà seguita dai successivi commi 6, 7 e 8*] Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
6. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
7. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 6, lettera a),

l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 6; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

8. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 13

Penali

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nei paragrafi 8.2 e 8.3 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, eventualmente integrate da quanto espresso al riguardo nell'Offerta Tecnica, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di ritardata lavorazione dei reclami on-line, oltre il termine stabilito nell'articolo 7 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella chiusura del reclamo.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e nell'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i

quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 14

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____= (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e le condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 160.000,00= (centosessantamila/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 6 (sei) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o, comunque, ancora da eseguire.

Articolo 15

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati,

- b) la mancata copertura del servizio secondo quanto stabilito nel precedente articolo 9, comma 2,
- c) mancato adeguamento dell'infrastruttura, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico.

Articolo 16

Divieto di Subappalto

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta nella gara di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Subappalto

[da inserire se il subappalto è permesso]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 18

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito

positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 19

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Ferruccio Ferranti

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Attivazione); Articolo 7 (Collaudo e accettazione); Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 10 (Servizi connessi); Articolo 11 (Livelli di servizio); Articolo 12 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
